

## Come tutelare un richiedente o una richiedente protezione internazionale che si ritiene possa essere vittima di tratta?

Negli ultimi anni è sempre più frequente trovare vittime di tratta anche tra i richiedenti protezione internazionale.

Le *“Linee Guida UNHCR sulla Protezione Internazionale relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta”* evidenziano chiaramente che le vittime della tratta, o potenziali vittime, in presenza di determinati presupposti, possono rientrare nella definizione di rifugiato contenuta nell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951, e potrebbero pertanto, essere riconosciuti titolari di protezione internazionale.

Tra le categorie più esposte al fenomeno della tratta risultano esservi i minori stranieri non accompagnati e le donne; le *“Linee Guida ACNUR sulla Protezione delle Donne Rifugiate”* suggeriscono che nel caso in cui le donne temano una persecuzione o una severa discriminazione a causa del loro sesso, esse possano venire considerate, al fine della determinazione dello status, come membri di un particolare gruppo sociale.

Il “fondato timore di persecuzione” per le vittime di tratta può derivare dalle ritorsioni che la vittima può subire in caso di collaborazione con l’autorità giudiziaria a seguito di denuncia alle associazioni criminali, oppure dalle discriminazioni che può ricevere dalla comunità o dallo Stato di provenienza in caso di rimpatrio. I responsabili della persecuzione possono essere sia soggetti statali che non statuali, e in base alla vicenda personale, può essere riconosciuta sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria (danno grave).

Al fine dell’individuazione della vittima di tratta, un ruolo fondamentale assume il progetto SPRAR ospitante: una volta instaurato un rapporto di fiducia, l’operatore - con l’ausilio di un mediatore linguistico-culturale potrà raccogliere tutte le informazioni per ricostruire al meglio la storia personale. In molti casi, la persona vittima di tratta può aver subito traumi psicologici o fisici, pertanto, è raccomandata una particolare attenzione nel modo in cui vengono poste le domande.

È altresì consigliata la collaborazione con enti anti tratta territoriali per favorire l'identificazione delle vittime di tratta e l'emersione delle diverse forme di sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio, attività illecite etc).

Ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 251/07, così come modificato dal dlgs. 18/2014, le vittime di tratta sono state inserite nella categoria delle persone vulnerabili; allo stesso modo, l'art. 17 D. Lgs. 142/2015 ricomprende le vittime di tratta tra le persone portatrici di esigenze particolari, la cui presenza presso la struttura deve essere comunicata alla prefettura presso cui è insediata la Commissione territoriale competente anche al fine di consentire, in base all'art. 13 co. 2 D. Lgs. 25/08, che, in sede di audizione avanti la Commissione territoriale, possa essere ammesso personale di sostegno in grado di prestare la necessaria assistenza al richiedente.

L'art. 17 c. 3, prevede inoltre che ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime di tratta si applica il programma unico di emersione assistenza e integrazione sociale previsto dall’18 co.3 bis dlgs 286/98.

Secondo quanto disposto dall'art. 32 c. 3 bis D. Lgs. 25/08, introdotto dal D. Lgs. 24/2014, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima del delitto di riduzione in schiavitù o di tratta. A seguito dell'introduzione di tale disposizione, è aumentata la collaborazione tra Commissioni territoriali ed enti anti tratta, che intervengono al fine di identificare le vittime di tratta ed elaborare un'apposita relazione (referral).

In base agli elementi raccolti nel corso dell'audizione e a quanto evidenziato nel referral, la Commissione può accogliere la domanda di protezione internazionale, con il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, rigettare la domanda ma ritenere sussistenti i motivi per il riconoscimento della protezione umanitaria ovvero rigettare la domanda di protezione internazionale ma ritenere che la persona sia vittima di tratta e trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs. 286/98 che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale.